

REGOLAMENTO (CE) N. 747/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1998

relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva detenuti dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, dispone che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento abbia luogo mediante gara, a meno che situazioni particolari rendano necessario il ricorso ad altre procedure;considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento possono vendere l'olio d'oliva da essi detenuto soltanto previa adozione — secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE — di apposito regolamento;

considerando che, a seguito delle vendite di olio d'oliva mediante gara effettuate dall'organismo d'intervento italiano è rimasta in deposito presso tale organismo una certa quantità di residui dei fondi delle vasche; che tali residui contengono una percentuale più o meno elevata di olio; che, ai fini di una corretta gestione degli oli d'oliva acquistati dall'organismo d'intervento, occorre disporre la vendita;

considerando che, per motivi commerciali connessi in particolare al fatto che, per il prodotto in causa, non esistono né un mercato né quotazioni precise, non è

possibile prevedere la vendita del prodotto stesso secondo la procedura di gara precedentemente adottata per l'olio d'oliva; che è pertanto opportuno che l'organismo d'intervento italiano venda il prodotto alle migliori condizioni offerte dal mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano «Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo», in appresso denominato «AIMA», vende, sul mercato della Comunità, circa 720 t di residui di fondi delle vasche in suo possesso risultanti dagli interventi sul mercato dell'olio d'oliva.
2. L'avviso di vendita è affisso presso la sede dell'AIMA, via Palestro n. 81, 00185 Roma — Italia, almeno 10 giorni prima della data prevista per la vendita.
3. La vendita del prodotto di cui al paragrafo 1 deve aver luogo prima del 30 aprile 1998. La consegna del prodotto venduto deve essere effettuata prima del 30 giugno 1998.
4. L'AIMA comunica alla Commissione i risultati della vendita nel più breve termine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.